



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 28 DEL 28/12/2021 del Consiglio Comunale

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7, COMMA 11 DELLA L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175. RICONOSCIMENTO AL 31.12.2020.

L'anno **duemilaventuno** addì **28 - ventotto** - del mese **dicembre** alle ore **18:30** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Riccadonna Flavio**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

RICCADONNA FLAVIO	Sindaco	Presente
CALDERA MASSIMO	Consigliere	Presente
BONAZZA ALDO	Consigliere	Presente
CALDERA MAURO	Consigliere	Presente
CROSINA GIADA	Consigliere	Presente
CROSINA MICAELA	Consigliere	Presente
BENEDETTI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
FARINA GIORGIO	Consigliere	Presente
PARISI MARIA ROSJ	Consigliere	Presente
TOSI MATTIA	Consigliere	Presente
FENICE PATRIZIA	Consigliere	Presente
FORMAINI EMILIO	Consigliere	Presente
IORI GIORDANO	Consigliere	Assente
LUCHESA MARILENA	Consigliere	Assente
DEVILLI ADELE	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **13** (di cui favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **2**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Riccadonna Flavio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Relazione.

Visto il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 suddetto e sono tenuti alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione;

Dato atto che il Comune di Bleggio Superiore ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale di competenza ove siano rispettate le previsioni di cui al T.U.S.P. e che le società in house providing, sulle quali viene esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che l'attività di monitoraggio delle partecipazioni detenute dal Comune di Bleggio Superiore è sempre stata costante nel tempo come risulta dalla revisione straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 28.09.2017 nonché dalla revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 19/2016 e art. 20 D.Lgs. 175/2016, relativa alla situazione al 31.12.2017 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 27.12.2018, relativa alla situazione al 31.12.2018 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 13.05.2020, che ha provveduto alla ricognizione delle proprie partecipate concludendo sulla non necessità di procedere all'alienazione né alla razionalizzazione di partecipazioni;

Richiamato l'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 ai sensi del quale con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, si deve provvedere alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adottare un programma di razionalizzazione in presenza dei presupposti di cui al citato comma;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Rilevato che, per effetto dell'art. 7, comma 11 della L.P. 19/2016, alla razionalizzazione periodica di cui al citato art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

Considerato che con i provvedimenti sopra richiamati non sono stati adottati programmi di razionalizzazione;

Richiamata la deliberazione n. 22/2018 dd. 21.12.2018 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti ed i relativi allegati;

Richiamati i provvedimenti del M.E.F. ed in particolare gli indirizzi in merito a revisione e censimento delle partecipazioni del 21.11.2019;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010 e nei termini dello stesso, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a € 250.000,00 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1 della legge provinciale n. 27/2010;

Richiamate le circolari in materia emanate dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 12.11.2019, in data 05.12.2019, in data 03.11.2020 e in data 06.11.2020 nelle quali si sottolinea che in Provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, la revisione adottata dagli Enti locali in materia societaria ha valore triennale, a differenza di quanto previsto a livello nazionale, e quindi la revisione per l'anno 2020 ha carattere facoltativo;

Richiamata la circolare in materia emanata dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 25.10.2021, pervenuta in pari data sub prot. n. 6895;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Dato atto che il Comune ha comunque acquisito i dati delle proprie partecipate utilizzando i modelli messi a disposizione dal MEF e dalla Corte di Conti;

Vista la L.P. 12.08.2020, n. 8 che include il Comune di Bleggio Superiore nell'ambito territoriale 7 (Ambito Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi) che fa capo ad un'altra APT rispetto a quella di riferimento precedente;

Dato atto che l'art. 26 di detta L.P. 8/2020 prevede delle disposizioni transitorie che al comma 5 riguardano anche l'Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta s.c. e dato atto che quest'ultima aveva comunicato che il CdA aveva valutato l'ipotesi consentita dalle disposizioni transitorie della L.P. 8/2020, ma non aveva ritenuto di percorrerla ed aveva comunicato che quindi avrebbe cessato la propria attività e la cooperativa sarebbe rimasta attiva per la sola procedura di liquidazione che sarebbe stata deliberata in un'assemblea straordinaria da convocarsi ad inizio 2021; dato altresì atto che del medesimo tenore è la nota che convocava l'ultima assemblea del 20.05.2021 prima di passare dal 1° giugno alla nuova realtà; dato invece atto che è stato comunicato che, per le ragioni ivi esposte, anziché procedere alla liquidazione, è stato valutato di procedere con una modifica statutaria per cambiare denominazione e oggetto sociale; ritenuto pertanto che al momento della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021 verrà, qualora non adottato precedentemente, adottato un atto di dismissione delle quote del Comune di Bleggio Superiore nella società cooperativa che era l'Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta e che ha mutato, nel corso dell'assemblea del 25.11.2021, denominazione e oggetto sociale;

Dato atto che la partecipazione detenuta nell'Azienda Consorziale Terme di Comano non è oggetto di razionalizzazione in quanto, come riportato dagli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti al paragrafo 3. "PERIMETRO SOGGETTIVO" *"Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione."*, tesi peraltro già chiarita in primis come da documentazione agli atti sub prot. n. 2320/2015 e successivamente da confronti con il Consorzio dei Comuni Trentini;

Vista la nota dd. 21.12.2021, pervenuta in pari data sub prot. n. 8223, con la quale l'Azienda Consorziale Terme di Comano comunica di avere partecipazioni in società, al fine della ricognizione delle stesse da parte dei Comuni di Comano Terme, Stenico, Bleggio Superiore, Fiavè e San Lorenzo Dorsino quali partecipazioni indirette e dato atto che si tratta di società peraltro già partecipate direttamente dal Comune di Bleggio Superiore (Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta s.c., Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A e Consorzio Elettrico Industriale Stenico s.c.), e che vengono pertanto incluse nell'allegato anche come indirette demandando ad Azienda



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Consorziale Terme di Comano le opportune valutazioni in base alla normativa vigente circa il mantenimento delle partecipazioni alla luce di quanto sopra;

Ritenuto opportuno, alla luce delle informazioni raccolte, adottare comunque il provvedimento di revisione, benché appunto non obbligatorio, in modo da poter dar conto al Consiglio comunale della situazione aggiornata sulle partecipazioni societarie, attestando quindi anche il costante monitoraggio che viene effettuato sulle stesse nonché esplicitando al contempo nuovamente le motivazioni per le varie azioni prescelte;

Considerato altresì che le disposizioni della normativa vigente devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni in società che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate, in termini generali e derogatori, dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016. Detta previsione risulta integralmente richiamata all'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 con la ulteriore specificazione che se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2 citati si intendono comunque rispettate;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in base ai dati comunicati dalle singole società partecipate;

Dato atto che nella stesura del presente piano occorre tenere conto che, con la Finanziaria per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*;

Dato atto che nella stesura della presente ricognizione occorre tenere conto altresì del comma 5 bis dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m.;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la ricognizione è adempimento previsto anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 28.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 1175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed atti connessi.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 27.12.2018 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2017";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 13.05.2020 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2018";

Atteso che il presente atto costituisce aggiornamento dei testé richiamati provvedimenti;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3) del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, in data 27/12/2021, trasmesso a mezzo posta elettronica in data 28/12/2021 ed acquisito al protocollo comunale n. 8384 in data 29/12/2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il T.U.S.P. di cui al D.lgs. 19/8/2016 n. 175;

Vista la legge provinciale 27/2010;

Vista la legge provinciale 18/2015;

Vista la legge provinciale 19/2016;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Visto lo Statuto del Comune di Bleggio Superiore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.1995 e modificato con Deliberazioni consiliari n. 22 del 18.06.2015 e n. 10 del 29.06.2016;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Bleggio Superiore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 30.07.2018;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rilasciati dai Responsabili delle strutture di merito sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. tredici (13), espressi per alzata di mano, su n. tredici (13) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e per quelle indicate nel documento allegato, la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Bleggio Superiore alla data del 31.12.2020, accertandole come da prospetto che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Servizio Finanziario degli atti esecutivi del presente provvedimento;
3. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P.;
5. Di disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (favorevoli n. tredici (13) su n. tredici (13) Consiglieri presenti e votanti) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2;
7. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

8. Di specificare inoltre che:

- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE
Provincia di Trento

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAG_2021_63.rtf	PARERE	27/12/2021
(27718311EACF592ADA41CB03761CCE829A29CCE492ADB6E2EB8299F91FAC6FD3)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAG_2021_63.rtf	PARERE	27/12/2021
(010636C305FBA0DDB4923B85B1088F1A1907C8AFFA5F615E510602F24E5746DC)			
Allegato - Schede ricognizione società partecipate al 31.12.2020	Allegato - Schede ricognizione società partecipate al 31.12.2020.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	27/12/2021
(434B18F1DF8341ADF3812EDFFE75434F45D5548D9DAC8FAF0EAD856ED56541B4)			

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Riccadonna Flavio

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 29/12/2021 al 08/01/2022, ai sensi dell'art. 183, c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Bleggio Superiore, 29/12/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 29/12/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



Bleggio Superiore, 09/01/2022

